Informativa per gli Associati n. 08 del 09/09/2016.

I nuovi ammessi al rimborso IVA prioritario, IRAP e professionisti, il “Cassetto Fiscale” si arricchisce di nuovi dati, la compensazione delle cartelle esattoriali e la detrazione per le spese per servizi scolastici integrativi costituiscono gli argomenti di maggior rilievo degli ultimi mesi.

NUOVA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI AMMESSI AL RIMBORSO DELL’IVA IN VIA PRIORITARIA.

Il D.M. 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2016 stabilisce una nuova categoria di contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria. Tali soggetti sono coloro che effettuano attività di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di complemento relative ad edifici di cui all' art. 17, sesto comma, lettere a) e a-ter) del D.P.R. 633/1972.
Il rimborso in via prioritaria consiste nel ricevere il rimborso dei crediti IVA annuali e infrannuali entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza. I soggetti individuati dal D.M. sopra citato si aggiungono alle altre categorie già ammesse ai rimborsi in via prioritaria come i subappaltatori edili, operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio metallici, esercenti cinematografici, ecc.

IL LAVORATORE AUTONOMO CHE SI AVVALE SOLO DI UNA SEGRETARIA NON PAGA L'IRAP.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9451/2016 ha affermato che non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione se il contribuente si avvale di lavoro altrui non occasionale finalizzato esclusivamente a mansioni di segreteria ed impieghi i beni strumentali minimi indispensabili per lo svolgimento dell'attività.
Ai sensi dell'art.2 del D.lgs. 446/1997 presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive è la presenza di un'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato.
L'orientamento recente della giurisprudenza pare valutare la sussistenza del presupposto in base all'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva. "Non occorre quindi che si tratti di una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso".
Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo:

- è sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative sotto l'altrui responsabilità;

- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività o si avvalga di lavoro altrui non occasionale (diverso dall'espletamento di mansioni di segreteria o meramente esecutive che rechino all'attività un apporto del tutto generico).

Il contribuente che intende richiedere il rimborso dell'imposta è tenuto a dare prova dell'assenza dei presupposti suddetti.

STUDI DI SETTORE: IL CASSETTO FISCALE SI ARRICHISCE DI NUOVI DATI.

In data 14 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato un Comunicato stampa con cui rende noto che il cassetto fiscale si arricchisce di ulteriori informazioni per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In particolare, al prospetto riepilogativo contenente le informazioni essenziali degli studi presentati in periodi d'imposta precedenti, sono state aggiunte nuove annualità: dal 2010 al 2014.
Grazie ai dati presenti nel proprio prospetto riepilogativo, il contribuente ha la possibilità di consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati nel quinquennio 2010-2014. In tal modo sarà possibile individuare eventuali anomalie nei dati dichiarati «*... per esempio tra le "rimanenze finali" di un anno e le "esistenze iniziali" di quello successivo...*» e, in caso di errori od omissioni, regolarizzare la propria posizione.
La novità, sottolinea il comunicato, rientra nella nuova strategia dell'Agenzia delle Entrate di «... *introdurre nuove e sempre più avanzate forme di comunicazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria...*», con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, ma anche per favorire l'emersione di eventuali errori e incentivare la regolarizzazione delle violazioni.

COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE CARTELLE ESATTORIALI.

Il decreto MEF 27 giugno 2016, pubblicato con GU del 12 luglio 2016, ha confermato anche per l'anno 2016 la possibilità per imprese e professionisti che vantino crediti verso la Pubblica Amministrazione di compensarli con i debiti da cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.
Le disposizioni riguardano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA. Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa certificazione da parte dell'ente creditore, a partire dalla data di pubblicazione del decreto suddetto in GU, dunque dal 12 luglio 2016.

SPESE DI ISTRUZIONE: DETRAIBILI I SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E fornisce chiarimenti sulla detrazione dall'Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi come il servizio di mensa, pre-scuola e post-scuola, sono detraibili entro il limite annuo di 400 euro per alunno.

Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica fornito dai Comuni, è stato precisato che tali spese sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

L'Agenzia ritiene che sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi (l'assistenza al pasto, il pre e post scuola), in quanto pur se forniti in orario extracurricolare, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Non sono invece detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico (anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola), in quanto la detraibilità delle spese di scuolabus potrebbe risultare discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.